

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RUGGERO RUGGERI

**La seduta comincia alle 15,15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Missioni e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Raisi, Saglia, Mastella, Tabacci sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Berruti, Cicala, Gastaldi, Mazzocchi, Soro e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Zuin, Paroli, Fratta Pasini, Cristalli, Molinari e Di Teodoro.

**Discussione delle proposte di legge Milanato ed altri: Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia (5337); Molinari: Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini (270); Volontè e D'Agrò: Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatura, stireria ed affini (1208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Milanato ed altri: « Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia »; Molinari: « Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini »; Volontè e D'Agrò: « Legge quadro sull'attività delle imprese

di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatura, stireria ed affini ».

Ricordo che nella seduta odierna dell'Assemblea le proposte di legge Milanato ed altri n. 5337, Molinari n. 270 e D'Agrò n. 1208, recanti la disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia, sono state assegnate alla Commissione in sede legislativa.

Ricordo, altresì, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le predette proposte di legge, adottando quale testo base la proposta Milanato ed altri n. 5337, successivamente modificato a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XIV.

I rappresentanti dei gruppi in Commissione hanno unanimemente richiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea questa mattina.

Nella seduta odierna avrà luogo la discussione sulle linee generali delle proposte di legge, con le repliche delle relatore e del Governo e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e dieci minuti, così ripartite:

Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC 32 minuti; Lega nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC 15 minuti; Lega nord Federazione Padana 12 minuti; Rifondazione comunista 10 minuti; Gruppo misto 33 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LORENA MILANATO, *Relatore*. Signor presidente, come è stato ricordato, esistevano tre proposte di legge, che erano, oltre alla proposta adottata poi come testo base, anche quelle presentate dagli onorevoli Molinari e Volontè. L'obiettivo che ha guidato i lavori della Commissione è stato quello di definire una disciplina che garantisca un'elevata professionalità, requisiti uniformi di accesso e una fisionomia unitaria dell'attività di tintolavanderia, definendo nel contempo i principi fondamentali di tale attività professionale nel rispetto delle competenze demandate alle regioni.

Sul testo adottato dalla Commissione si è registrato un pieno accordo. In accoglimento di una condizione formulata dalla Commissione bilancio è stato inserito un articolo aggiuntivo che reca la clausola di invarianza finanziaria. Del testo così modificato si propone l'adozione quale testo base sul quale avviare l'esame in sede legislativa.

BATTISTA CALIGIURI, *Sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il Governo è d'accordo sulla proposta di adozione del testo base, così come proposto dalla relatrice.

SERGIO GAMBINI. Il gruppo dei Democratici di sinistra è favorevole alla proposta del relatore di adottare, quale testo base per l'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge Milanato 5337, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

LUIGI D'AGRÒ. Anche il gruppo dell'UDC concorda sull'impianto della normativa così come configurato dal relatore e si dichiara favorevole con quanto egli ha proposto.

MASSIMO POLLEDRI. La Lega nord preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

GIUSEPPE MOLINARI. A nome del gruppo della Margherita dichiaro il voto favorevole sulla proposta del relatore di adottare, quale testo base per l'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge Milanato 5337, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente. A tale proposito vorrei ricordare che già nella scorsa legislatura venne presentata un'analoga proposta di legge, il cui *iter* non giunse a conclusione a causa della concomitante approvazione del testo unico in materia di liberalizzazione del commercio.

Vorrei rilevare inoltre come sia importante approvare il provvedimento in esame, che risulta più completo in virtù del recepimento di alcune direttive comunitarie e che offre professionalità ad un settore così specifico.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Molinari, ricordando che egli è stato il primo a presentare una proposta di legge legata alle tematiche al nostro esame.

MARCO AIRAGHI. A nome del gruppo di Alleanza nazionale dichiaro il voto favorevole sulla proposta del relatore di adozione del testo base su un argomento che riteniamo anche noi opportuno regolamentare più seriamente al fine di garantire qualità e sicurezza ai lavoratori del settore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito quanto proposto dal relatore, ossia di adottare quale testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge Milanato 5337, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Propongo inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 15,35 della giornata odierna. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Sospendo, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle 15,35.**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 5337 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6-bis.

*(È approvato).*

LORENA MILANATO, *Relatore*. Propongo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti correzioni di forma: all'articolo 2, alla rubrica, sostituire la parola: « abilitazione » con la seguente: « idoneità »; all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numero 2), dopo la parola: « socio » inserire le seguenti: « partecipante al lavoro »; all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), dopo la parola: « effettuano » inserire la seguente: « la »; all'articolo 3, comma 2, lettera *e*), sostituire le parole: « di concerto » con le seguenti: « d'intesa »; all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: « i criteri di disciplina » con le seguenti: « i criteri della disciplina »; all'articolo 4, comma 3, dopo la parola: « socio » inserire le seguenti: « partecipante al lavoro »; all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: « con la Conferenza » con le seguenti: « in sede di Conferenza »; all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « con la Conferenza » con le seguenti: « in sede di Conferenza »; all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: « le attività » con le seguenti: « l'attività »; all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 2 » inserire le seguenti: « , comma 1, »; all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « comma 1 » sopprimere la seguente: « , »; all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: « l'abilitazione » con le seguenti: « l'idoneità ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta del relatore.

*(È approvata).*

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Milanato ed altri:  
« Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia » (5337).

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti ..... | 27 |
| Maggioranza .....        | 14 |
| Hanno votato sì .....    | 27 |

*(La Commissione approva).*

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge n. 270 e n. 1208.

*Hanno votato sì:* Airaghi, Amato, Cazzaro, Cialente, Cristalli, D'Agrò, Dalle Fratte, Didonè, Di Teodoro, Fratta Pasini, Gambini, Lazzari, Leccisi, Lorusso, Lulli, Milanato, Molinari, Nieddu, Nigra, Paroli, Polledri, Provera, Ruggeri, Ruggia, Scaltritti, Zara e Zuin.

**La seduta termina alle 15,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa  
il 17 febbraio 2006.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**NUOVO TESTO RISULTANTE DALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*(Principi e finalità).*

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.

2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

## ART. 2.

*(Definizione dell'attività e abilitazione professionale).*

1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio della professione di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in

pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti fattività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.

6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

#### ART. 3.

##### *(Competenze delle regioni).*

1. In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni,

tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

*a)* favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

*b)* valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;

*c)* promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

*d)* definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienicosanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

*e)* promuovere, di concerto con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi

accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri di disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti amministrativi.

#### ART. 4.

*(Modalità di esercizio dell'attività).*

1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

#### ART. 5.

*(Sanzioni).*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

*(Norme transitorie).*

1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere le attività di cui all'articolo 2 ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1, possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'abilitazione professionale.

3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 6-bis.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.